TRIBUNALE DI PALMI

Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, composto dai Sigg.:

Dott. Piero Santese Presidente estensore

Dott. Dionisio Pantano Giudice

Dott. Mario Cecchini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. -- dell'anno 2011 del Ruolo Generale, vertente

tra

AA;

ATTORE

contro

BB;

CONVENUTA

Nonché

CC, nella qualità di curatore speciale delle minori sopra indicate;

CONVENUTA

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

OGGETTO: Domanda di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale d'udienza del 22.2.2013, che in questa sede deve intendersi integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.12.2011, AA conveniva in giudizio BB, nella suesposta qualità, nonché il curatore speciale delle minori, deducendo: a) di aver conosciuto, nel settembre YYY, la signora BB, che aveva già due figlie nate da una sua precedente relazione (---) e di essersi sposato con lei dopo appena due mesi, nel gennaio WWW; c) nell'atto matrimoniale fu inserito il suo riconoscimento delle bambine, anche se egli, essendo appunto sordomuto, non capì realmente cosa stesse riferendo l'Ufficiale dello Stato civile; d) dopo qualche mese l'attore scoprì che in realtà nell'atto di matrimonio era stato inserito il suo riconoscimento delle bambine, figlie naturali solo della convenuta; e) il rapporto matrimoniale andò ben presto deteriorandosi, tant'è che era pendente giudizio di separazione.

Per tali motivi, sul presupposto che le bambine non erano in realtà sue figlie naturali e che il riconoscimento effettuato durante il matrimonio, con conseguente legittimazione delle stesse, non era veritiero, in quanto, essendo sordomuto, non aveva compreso ciò che veniva detto e letto dall'Ufficiale che celebrava il matrimonio, avanzava domanda ex art. 263 c.c., per difetto di veridicità del riconoscimento, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del riconoscimento effettuato e della conseguente legittimazione delle minori.

Si costituiva la signora BB, opponendosi alla domanda ed eccependo: a) che l'attore era perfettamente consapevole del riconoscimento e della falsità dello stesso; b) che, trattandosi di riconoscimento c.d. di compiacenza, non era ammissibile l'impugnazione dello stesso per difetto di veridicità, dovendosi ritenere prevalente l'interesse delle minori al mantenimento dello status susseguente al riconoscimento rispetto all'interesse della verità biologica in ordine alla paternità, anche perché attribuire la legittimazione ad impugnare il riconoscimento a chi lo abbia effettuato in mala fede, significherebbe attribuire allo stesso la valenza di una revoca, vietata espressamente dalla legge (art. 256 c.c.), come stabilito da una recente sentenza della Cassazione e del Tribunale di Roma.

Per tale motivo la convenuta spiegava domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., conseguente alla illegittima domanda di impugnazione del riconoscimento.

Instaurato il contraddittorio, il G.I. rigettava la richiesta di prova per testi avanzata dalle parti e, all'udienza del 22.2.2013, precisate le conclusioni, la causa veniva mandata al

Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e comunicazione al P.M.

I termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche sono scaduti in data 13 maggio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e debba essere accolta, essendo pacifico tra le parti che le minori -- non sono figlie biologiche dell'attore.

Premesso che sono da ritenere irrilevanti ai fini della decisione le circostanze di fatto (e le richieste probatorie relative alle stesse) allegate dall'attore a sostegno del profilo relativo alla sua dedotta inconsapevolezza dell'atto di riconoscimento raccolto dall'Ufficiale celebrante il matrimonio, dal momento che l'eventuale divergenza tra il contenuto delle dichiarazioni e quanto riportato nell'atto pubblico deve essere impugnata con querela di falso, si rileva, nel merito della domanda, che sul punto la Cassazione, con orientamento che, in sede di legittimità, non risulta ad oggi modificato, e che questo Tribunale condivide, ha statuito che *"l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità è ammessa, ai sensi dell'art. 263 C.C., in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, ed ancora che la imprescrittibilità della relativa azione si spiega in relazione alla peculiare natura delle azioni di stato, le quali incidono in una materia dominata da interessi pubblicistici e quindi sottratta alla disponibilità dei privati"* (Cass. 5886/1991).

Nella parte motiva della succitata sentenza la Cassazione si è anche soffermata sul profilo dedotto da parte convenuta in ordine alla sostanziale equiparazione degli effetti dell'impugnativa di riconoscimento in casi siffatti (cioè quando l'autore del riconoscimento sia consapevole ab origine della falsità dello stesso) a quelli derivanti dalla revoca dell'atto, vietata dalla legge, argomentando, con motivazione che questo Collegio condivide, nel senso che l'irrevocabilità è principio generale in materia di status e che, al contrario, la falsità del riconoscimento è sanzionata penalmente e può essere fonte di responsabilità civile extracontrattuale *("la impugnativa del riconoscimento di figlio naturale, quale prevista dall'art. 263 C.C., ha come presupposto la difformità tra la verità apparente risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione, e trova la sua giustificazione, pur nell'ambito della generale disciplina della irrevocabilità del*

riconoscimento del figlio naturale (art. 256 C.C.), sulla base di evidenti esigenze di ordine pubblico volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto.
Che poi la possibilità di impugnazione ex art. 263 C.C. non contraddica alla prevista generale irrevocabilità del riconoscimento di cui si è detto, appare evidente sol che si consideri che quest'ultima, per essere efficace, presuppone pur sempre che il riconoscimento sia conforme allo stato di nascita.
È appena il caso di evidenziare inoltre che non rilevano in siffatto sistema normativo gli eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, sicché del tutto inconferente è il richiamo a regole generali dettate per la validità del consenso nella materia contrattuale. Infatti, oltre a non sussistere in tale materia alcuna delle peculiari esigenze di ordine pubblico poste a giustificazione della normativa relativa al riconoscimento di figlio naturale, decisiva è in proposito la considerazione della particolare natura giuridica di detto riconoscimento, che, riguardando il campo del diritto familiare, è privo di un contenuto patrimoniale ed è conseguentemente svincolato dalle norme che disciplinano i contratti in genere. In quanto tale il riconoscimento di figlio naturale è quindi al di fuori della sfera di incidenza dell'art. 1324 C.C. e ad esso conseguentemente non possono essere applicate le norme, quale quella di cui all'art. 1427 C.C., regolanti i vizi del consenso nella materia del contratto.
Il Collegio è ben consapevole che un tale sistema normativo rende in pratica possibile a chiunque di operare, eventualmente per motivi non commendevoli, un riconoscimento non veridico di figlio naturale sicuro di poterlo mettere nel nulla ad libitum ed in qualsiasi momento, essendo accessibile agevolmente la prova della non veridicità dello stato ed imprescrittibile la relativa azione ai sensi del 3 comma dell'art. 263 c.p.c., con la conseguenza che una norma giuridica può pervenire in tal caso a rivestire di legalità un comportamento indiscutibilmente illecito. A parte però la considerazione che un tale operato, oltre ad essere penalmente sanzionato, potrebbe pur sempre trovare nell'obbligo di risarcimento ex art. 2043 C.C. un opportuno meccanismo di riparazione, deve comunque riconoscersi che solo un intervento correttivo dell'odierno legislatore potrebbe ovviare al grave inconveniente di cui or ora si è detto: risulta infatti assolutamente chiaro dalla stessa lettera della norma che il legislatore del 1942 volle privilegiare incondizionatamente l'interesse pubblicistico, alla perfetta rispondenza della verità apparente alla verità sostanziale, rispetto a qualsiasi interesse privatistico (con norma riconfermata con la riforma del 1975).
A quest'ultimo proposito va ricordato che nel corso dei lavori preparatori del vigente codice civile fu avvertita la opportunità di distinguere, nel caso di impugnazione del riconoscimento da parte del suo autore, tra buona o mala fede dello stesso. Senonché, mentre la commissione parlamentare aveva proposto di limitare esplicitamente la impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento alle sole ipotesi in cui costui avesse agito in buona fede quale vittima di un errore (cfr. p. 792 Rel. Comm. Parl.), nella relazione al re si obiettò che tale proposta era inconciliabile con il principio di ordine superiore secondo il quale la realtà giuridica deve adeguarsi nella più larga maniera possibile alla realtà naturale, indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'autore del riconoscimento (cfr. Rel. al re n. 126). Anche sotto il profilo della sua coerenza con il vigente sistema costituzionale le previsioni della impugnabilità del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità e della imprescrittibilità della relativa azione sono risultate insuscettibili di censura alcuna.

La Corte Costituzionale sin dal 1967 ha avuto modo di chiarire che la prescrittibilità o meno di un'azione è affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario, il quale è competente ad emanare, se necessario, norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse, purché tale disparità di disciplina trovi giustificazione in situazioni concrete, non riconducibili su uno stesso piano (cfr. C. Cost. n. 58 del 1967). Alla stregua di tale principio questa Corte ha quindi escluso che le ipotesi previste dagli artt. 244, 265, 266, e 261 C.C. diano luogo a situazioni riconducibili sullo stesso piano della ipotesi prevista dall'art. 263 C.C., tanto da esigere, per la loro analogia, uniformità di trattamento per quel che concerne i termini di decadenza o di prescrizione delle relative azioni (cfr. Cass. 26 giugno 1978 n. 3139)".

Non sconosce questo Collegio che recenti, isolate, sentenze di merito (Trib. Civitavecchia, sent. 19.12.2008, Trib. Roma, sent. 17.10.2012, n° 19563) hanno statuito nel senso prospettato da parte convenuta, ma si osserva in proposito che le fattispecie concrete oggetto della citate sentenze presentano profili fattuali diversi rispetto a quella in esame, in quanto in quei casi si era in presenza di rapporti tra padre e figli oramai consolidati e prolungati negli anni, con la conseguenza che l'esigenza di tutela dei figli relativamente alle conseguenze morali e materiali derivanti dal riconoscimento assumeva un ruolo che nel presente giudizio appare assai più sfumato, se si considera che il rapporto tra l'attore e le minori si è di fatto protratto per appena sette mesi (dal novembre -- al giugno --) e che appare assai più grave, di contra, il rischio di pregiudizio per le minori nascente dall'imposizione di una genitorialità che si tradurrebbe in un mero obbligo, per colui che le ha falsamente riconosciute e che non ha mai stabilito di fatto con loro un rapporto genitoriale, di esclusivo mantenimento materiale, peraltro non accettato e verosimilmente sempre contrastato.

In definitiva, pur condividendo il Tribunale in astratto l'esigenza, regolamentata nel diritto sovranazionale e fatta propria recentemente anche dalla Corte di Costituzionale, di tutelare la centralità degli interessi del minore anche a fronte di contrapposti interessi di natura pubblicistica (si pensi alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, alla Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e, sul versante interno,alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 2012 che, rivedendo un precedente orientamento in base al quale aveva rigettato la medesima questione posta, ha dichiarato

la parziale incostituzionalità della pena accessoria al reato di alterazione di stato, laddove prevede la automatica decadenza della potestà in assenza di una valutazione caso per caso, fondata sull'accertamento della sua concreta corrispondenza agli interessi del minore), ritiene che, nel caso di specie, la più efficace tutela delle minori non sia realizzabile seguendo il percorso delle citate sentenze di merito, ma riconoscendo la falsità del riconoscimento, in adesione al dettato normativo.

D'altro canto la Suprema Corte solo in una successiva occasione (sent. 2315/1999) ha ritenuto non impugnabile il riconoscimento per difetto di veridicità, ma in ambito affatto differente, e cioè nel caso di fecondazione eterologa effettuata consensualmente dalle parti, connotato quindi da profili peculiari, facilmente intuibili (legati più strettamente al significato da attribuire al concetto di "paternità biologica" e in cui il divieto di "venire contra factum proprium" è strettamente connesso alla scelta di ricorrere alla fecondazione assistita, del tutto differente da quella di colui che scientemente effettua un falso riconoscimento) del tutto estranei al caso di specie.

Va peraltro aggiunto che la citata pronuncia della Suprema Corte è stata oggetto di parziale rivisitazione da parte di un ultimo arresto giurisprudenziale della Cassazione (11644/2012) che, pur sempre in tema di fecondazione eterologa ma nell'ipotesi di assenza del consenso del padre, ha ribadito la centralità del principio del favor veritatis, e ciò soprattutto alla luce della legge 40/2004, che, vietando la fecondazione eterologa, ha tuttavia previsto il divieto di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità alla sola ipotesi in cui il coniuge fosse consenziente alla fecondazione eterologa (effettuata contra legem), ammettendola però negli altri casi e a favore di altri soggetti (così si esprime testualmente la Cassazione nella parte motiva della sentenza: "*Negli ultimi tempi si è constatata una tendenziale prevalenza del favor veritatis, anche con riferimento all'interesse della prole, come emerge, in maniera significativa, dalle pronunce del giudice delle leggi, nelle quali si ribadisce che la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si pone in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (C. Cost., sentenze n. 7 del 2012; n. 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997). Per altro verso, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo non è orientata in senso sfavorevole alle modalità di fecondazione in esame, pur ricordando*

che "uno Stato può, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione, adottare una legislazione che regoli aspetti importanti della vita privata che non preveda un bilanciamento degli opposti interessi per ciascun caso specifico. Laddove tali importanti aspetti siano in gioco, l'adozione da parte del legislatore di norme di natura assoluta volte a promuovere la certezza del diritto non è incompatibile con l'art. 8" (Grande Chambre, 3 novembre 2011, che ha modificato l'orientamento espresso con la sentenza del 1 aprile 2010, H. e altro c. Austria). La legge n. 40 del 2004, con la quale viene regolamentata la fecondazione medicalmente assistita, all'art. 4, comma 3, vieta espressamente "il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo", stabilendo, poi (art. 9, comma 1), che "qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, nè l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c.". Una lettura costituzionalmente orientata di tale dato normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire un preciso limite al favor veritatis, determinando evidentemente una convergenza del favor legitimationis con il divieto di "venire contra factum proprium". In luogo di un divieto generalizzato di disconoscimento del figlio nato da inseminazione artificiale eterologa, si è introdotta una specifica eccezione in tema di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 235 c.c., escludendola nelle sole ipotesi in cui, anche "per facta concludentia", sia desumibile il consenso del coniuge che tale azione intenda esperire al ricorso al più volte indicato metodo di fecondazione assistita. In tutte le ipotesi non contemplate dalla norma derogatrice in esame, quelle nelle quali difetti l'elemento ostativo alla legittimazione costituito dal consenso preventivo alla fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento deve ritenersi ammissibile”).

Va infine evidenziato che il quadro ordinamentale non risulta mutato neppure in seguito all’entrata in vigore della legge 219/2012, che, pur eliminando qualsiasi distinzione tra figli legittimi e figli naturali, ed abolendo le norme in materia di legittimazione, ha lasciato sostanzialmente immutata, ai fini che qui interessano, la disciplina relativa all’impugnazione del riconoscimento.

Per quanto esposto la domanda dell’attore va accolta, con conseguente declaratoria di annullamento per difetto di veridicità del riconoscimento di ---- e con rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata dalla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e graveranno sulla convenuta BB.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, Sezione civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da AA e sulla domanda riconvenzionale proposta da BB, nella suesposta qualità, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto annulla il riconoscimento di --, effettuato da AA nell'atto di matrimonio contratto tra AA e BB il YYY in JJJ;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta;
- ordina la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di legge;
- condanna BB al pagamento, in favore di AA, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 3.758,00, di cui euro 458,00 per spese e € 3.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palmi il 17 giugno 2013.

Il Presidente estensore
dott. Piero Santese